

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1007)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1973

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'emanazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, si è imposta la necessità di integrare le vigenti norme di polizia mineraria nell'interesse dei lavoratori e delle imprese impegnati nelle suddette attività, e nel rispetto di ogni altra attività esplicata nelle aree marine.

L'esigenza di una regolamentazione particolare era stata già sentita in sede di elaborazione della legge sopra citata: l'articolo 50 del disegno di legge originario prevedeva la delega al Governo per la modifica e l'integra-

zione delle norme di polizia mineraria, onde adeguarle al particolare tipo di lavorazioni che si svolgono nelle aree marine.

Per motivi di particolare urgenza il disegno di legge fu deferito alla XII Commissione della Camera in sede deliberante, previo stralcio del citato articolo 50. I componenti della Commissione tuttavia, avendo rilevato l'importanza e la gravità dei problemi inerenti la sicurezza, decisero all'unanimità di trasformare tale articolo nella proposta di legge n. 4182.

La proposta decadde con la fine della IV legislatura: tuttavia la crescente attività che si svolge nella piattaforma continentale

italiana ripropone con urgenza la necessità di una normativa *ad hoc*.

Le operazioni di ricerca e produzione di idrocarburi in mare sono molto complesse, e richiedono l'emanazione di disposizioni che tengano conto delle particolari condizioni ambientali, delle caratteristiche degli impianti e delle installazioni, delle condizioni di vita degli uomini che devono lavorare su tali impianti ed installazioni.

Altre norme sono indispensabili per garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea, per assicurare il rispetto di ogni altra attività che si svolga in mare; per scongiurare danni a cavi ed impianti sottomarini; per prevenire inquinamenti dell'aria e del mare.

Si ritiene peraltro opportuno, come è stato già fatto per la legge di polizia mineraria, far ricorso alla delega legislativa, poichè la complessità della materia scongiurerebbe l'esame di norme dettagliate da parte del Parlamento.

Il presente disegno di legge reca all'articolo 1 i principi e i criteri direttivi che dovranno essere applicati in sede di formulazione della normativa dettagliata. Essi sono:

la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che debbono operare su mezzi notevolmente complessi ed in un ambiente affatto particolare;

la prevenzione di impedimenti o intralci alla navigazione ed alla pesca, nonchè di danni a terzi, alla fauna ittica, agli impianti sottomarini;

la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e sottofondo marino.

Lo stesso articolo reca anche il limite di tempo (un anno) per l'emanazione delle norme delegate.

All'articolo 2 sono stabiliti i limiti massimi di pena (arresto e ammenda) da comminarsi per reati commessi in violazione delle norme di sicurezza.

L'articolo 3, infine, prevede per l'emanazione delle norme delegate il concerto tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;

4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.